



UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA

COMUNI DI CASALECCHIO DI RENO, MONTE SAN PIETRO, SASSO MARCONI, VALSAMOGGIA E ZOLA PREDOSA

POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 368 DEL 29/11/2021

OGGETTO: PROVVEDIMENTO TEMPORANEO A DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN PERIODO INVERNALE; UTILIZZO DI PNEUMATICI DA NEVE O CATENE PER TUTTI GLI AUTOVEICOLI NELLE PUBBLICHE VIE DEL CENTRO ABITATO E FUORI DALLO STESSO DI COMPETENZA DEL TERRITORIO COMUNALE DI ZOLA PREDOSA, DAL GIORNO 29 NOVEMBRE 2021 AL GIORNO 15 APRILE 2022 .

IL COMANDANTE DEL CORPO UNICO POLIZIA LOCALE “RENO LAVINO”

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti della circolazione stradale e condizionare il regolare svolgimento del traffico; che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;

Considerato che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve;

Ritenuto che, per tutelare prioritariamente la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità sia opportuno prescrivere l'obbligo di circolare con pneumatici invernali, idonei alla marcia su sede stradale nevosa o ghiacciata o con catene da neve;

Visti gli artt. 5 c.3 - 6 c.4 - 7 - 37 del D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 “Codice della Strada“;

Visto il D.P.R.16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada“, nella fattispecie l'art.122 c.8 (Fig.II 87)

Preso atto della “Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve” del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. RU\1580 del 16/01/2013;

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 relativo alle competenze ed ai poteri dei Dirigenti.

ORDINA

DAL GIORNO 29 NOVEMBRE 2021 AL GIORNO 15 APRILE 2022 e nel medesimo periodo invernale per ogni anno successivo fino a revoca della presente ordinanza, nelle pubbliche vie del centro abitato e fuori dallo stesso, di competenza del Comune di Zola Predosa:

- Che tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.
- Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

PRESCRIVE IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

- Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione (contraddistinti con le sigle del tipo M+S, M.S., M&S, riportate sul fianco del pneumatico).
- I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.
- I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
- Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22 ottobre 1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.
- In caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, si dispone altresì l'obbligo di circolare con i dispositivi antisdrucchiolevoli sopra menzionati montati, qualora sul veicolo non siano già montati gli pneumatici invernali.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto mediante apposizione di specifica segnaletica stradale della tipologia richiamata in premessa .
- che la segnaletica di cui sopra sia gestita e posizionata e mantenuta in efficienza dal Servizio

Lavori pubblici - Ufficio strade del Comune di Zola Predosa.

DISPONE INOLTRE

Che tale ordinanza annulla e sostituisce la precedente emessa per la medesima fattispecie

DEMANDA

Al personale del Corpo Unico di Polizia Locale Reno Lavino nonché agli Operatori in servizio di Polizia stradale ex art.12 del D.lgs. 30 Aprile 1992 n.285, l'esecuzione e l'osservanza della presente ordinanza

INFORMA

Che responsabile del procedimento è il Comandante del Corpo Unico Polizia Locale "Reno Lavino".

AVVISA

Che l'inosservanza del presente atto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal D.Lvo.30 aprile 1992, n. 285 "Codice della Strada .

INFORMA INOLTRE

Contro questo provvedimento:

può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Emilia Romagna entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi del D. Lgs. n. 104 del 02 luglio 2010, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

RENDE NOTO

Che presente ordinanza verrà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Reno Lavino Samoggia, dal momento della sottoscrizione.

IL DIRIGENTE
DOTT. STEFANO BOLOGNESI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)